

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI N.20 DEL 06/02/2026

OGGETTO:

**INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO DINNANZI ALLA
CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENTENZA 495/2025 - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA - CIG: BA4F9A8277**

L'anno duemilaventisei del mese di febbraio del giorno sei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il decreto del Sindaco n. 22 del 10.03.2025 con il quale la sottoscritta dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia, Segretario Comunale del Comune di Ameno, è stata nominata Responsabile del Servizio Affari Generali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24.09.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato D.U.P.S. triennio 2026-2028, successivamente aggiornato in Nota con delibera C.C. n. 30 del 17.12.2025;

Visto il bilancio di previsione triennale 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17.12.2025;

Vista la delibera del Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. triennio 2026-2028;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 26.03.2025 ad oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027 – APPROVAZIONE" con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 01.10.2025 ad oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025/2027 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021. APPROVAZIONE MODIFICA DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2025/2027"" con la quale si è provveduto ad approvare la modifica della sottosezione 3.3. del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 26.03.2025;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Premesso che con delibera G.C. n. 9 del 04.02.2026:

- il Sindaco pro tempore è stato autorizzato a conferire procura speciale, nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, relativo al ricorso proposto per la cassazione della sentenza della CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 495/25 PUBBLICATA IL 9.06.25 nel giudizio RG 849/22, all'avv. Beatrice Giromini del Foro di Novara, con studio in Borgomanero, viale Marazza, 23, presso cui elegge domicilio, per rappresentare e difendere il Comune di Ameno;
- è stato demandato al sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali l'esecuzione degli adempimenti e le attività conseguenti alla suddetta deliberazione, in particolare l'adozione della determinazione di conferimento d'incarico al legale ai sensi del P.E.G.;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, a mente del quale *“Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”*;
- l'art. 13, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 *“L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.”*, ovvero principi di risultato, fiducia e accesso al mercato;
- l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato D. Lgs. n. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici *“concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”;

Dato atto:

- che l'oggetto del presente affidamento rientra tra gli appalti esclusi, trattandosi di servizio non continuativo;
- che l'esclusione, prevista dall'art. 56 del d.lgs. 36/2023, riguarda l'applicazione dagli obblighi dell'evidenza pubblica, ossia la gara per individuare il soggetto che deve contrarre con la pubblica amministrazione, senza che ciò incida in alcun modo sulla natura “pubblica” del contratto di appalto che deve essere concluso con un professionista del settore “legale” (ANAC, deliberazione n. 335 del 23/7/2025)

Considerato che i precedenti gradi di giudizio, citati in premessa, sono stati seguiti positivamente, con ragione sia in primo grado che in appello, dall'Avv. Giromini Beatrice Donatella, c.f. GRMBRC68B46F952J, p.iva 01618930034, avente studio legale in Viale Marazza 23, Borgomanero (NO) che quindi conosce già gli atti di causa;

Visto il preventivo nota prot. n. 633/2026, con cui l'Avv. Giromini propone un onere complessivo di € 8.044,13, per la fase di studio della controversia, della fase introduttiva del giudizio e decisionale, comprensivo di compenso, spese generali, cassa forense 4% e IVA 22%;

Dato atto che, in caso di esito favorevole di giudizio al Comune di Ameno, le spese verranno totalmente rimesse dalla parte istante;

Valutato il preventivo presentato adeguato alle necessità dell'Ente e dovendo procedere urgentemente al fine di incaricare il legale per la costituzione in giudizio;

Considerato che ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL - il presente atto costituisce "determina a contrarre" avente le seguenti caratteristiche essenziali:

- Fine ed oggetto del contratto: affidamento di servizio legale per costituzione in giudizio nel procedimento relativo al ricorso proposto dalla controparte per la cassazione della sentenza della CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 495/25 PUBBLICATA IL 9.06.25 nel giudizio RG 849/22;

- Importo del contratto: € 6.593,55 euro (comprese spese generali e cassa) oltre a IVA 22% per complessivi € 8.044,13 IVA inclusa;

- Forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec o sistemi elettronici o piattaforme digitali di approvvigionamento;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;

- Clausole essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Tenuto conto che:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Atteso che per l'affidamento oggetto del presente contratto il principio di risultato viene garantito con l'individuazione diretta del professionista su base sostanzialmente curriculare e quindi celere e il principio della fiducia tramite l'individuazione diretta senza l'utilizzo di procedure preselettive;

Richiamati i casi individuati dalla delibera ANAC n. 584 del 19.12.2023 per i quali è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) gestita dall'ANAC, ove l'acquisizione del CIG è richiesta ai soli fini della tracciabilità e del versamento di eventuale contributo ANAC. Si tratta, in sostanza, di fattispecie estranee al codice dei contratti pubblici o escluse dall'applicazione dello stesso per le quali non sussistono gli obblighi di comunicazione relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici;

Considerato che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., così come modificato dalla L. n. 217/2010 di conversione al D.L. 187/2010;

Rilevato che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG: BA4F9A8277 acquisito tramite Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che il sottoscritto firmatario attesta:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL., sulla base di propria istruttoria
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, nonché l'assenza di situazioni che possano dar luogo all'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è disposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 36/2023 Codice appalti, e normativa collegata;
- il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali GDPR 2016/679 del 27/04/2016 entrato in vigore dal 25/05/2018;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di affidare il servizio legale per costituzione in giudizio nel procedimento relativo al ricorso proposto dalla controparte per la cassazione della sentenza della CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 495/25 PUBBLICATA IL 9.06.25 nel giudizio RG 849/22, in forma diretta ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, all'Avvocato Beatrice Donatella Giromini C.F. GRMBRC68B46F952J, P.IVA 01618930034, con sede in Borgomanero (No) Viale Marazza, 23, iscritto all'Albo di Novara, per il corrispettivo di € 6.593,55 euro (comprese spese generali e cassa) oltre a IVA 22% per complessivi € 8.044,13 IVA inclusa;
- 2) di impegnare la spesa di € 6.593,55 euro (comprese spese generali e cassa) oltre a IVA 22% per complessivi € 8.044,13 IVA inclusa, come da preventivo prot. n. 633/2026;
- 3) di imputare la spesa di € 8.044,13 IVA inclusa al cap. 140/140/3 Cod. 01.02.1, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, che presenta la necessaria disponibilità;

- 4) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà presumibilmente nel 2026;
- 5) di dare atto che per l'affidamento di cui al precedente punto 1. è stato acquisito il seguente CIG BA4F9A8277;
- 6) di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o patrimoniale dell'Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 7) di dare atto che l'operatore economico/Avvocato sopraindicato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;
- 8) di prevedere che il pagamento del corrispettivo dovuto verrà effettuato previa acquisizione di fattura elettronica e verifica dell'adempimento della prestazione affidata;
- 9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, divenendo esecutivo con l'apposizione del predetto visto;
- 10) il presente provvedimento viene pubblicato all'albo online ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.